

Contratto

per l'affidamento del Servizio di smaltimento del percolato, delle soluzioni acquose di scarto e dei fanghi delle fosse settiche (Codice EER 19.07.03, 16.10.02 e 20.03.04) prodotti presso l'Impianto di Sardone.

• CIG: 856582673A.

La presente scrittura privata viene redatta e sottoscritta con firma digitale tra:

• «ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.» (P.I.: 04773540655), con Sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, Cap: 84131, in persona del Legale Rappresentante p.t., dott. Vincenzo Petrosino

(di seguito, anche «Committente» o «Stazione Appaltante»)

e

• «CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.R.L.» (o «C.G.S. Salerno Srl») (C.F.: 02573830656; P.Iva: 02573830656), con Sede legale in Salerno, alla Via Andrea De Luca, n° 8, Cap: 84131, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t., Sig. Salvatore Arena (C.F.: RNASVT59A01G230D)

(di seguito, anche «Affidataria/o» e/o «Appaltatrice/Appaltatore» e/o «Contraente»)

*** **

Premesso che:

a) la Committente è subentrata alla «Ges.Co. Ambiente Scari in Liquidazione» in qualità di (nuovo) Gestore dell'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), in località Sardone;

b) detto subentro è stato disposto in forza di Deliberazione del Consiglio dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (EDA Salerno) n. 11 del 6 agosto 2020 e successiva Deliberazione n. 21 del 4 novembre 2020, con cui è stata affidata ad «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» la gestione del sopra citato Impianto rifiuti di Sardone;

c) con Decreto Dirigenziale n. 272 del 14.12.2020, la Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha rilasciato, in favore di «EcoAmbiente Salerno S.p.A.», formale Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata al precedente Gestore «Ges.Co. Ambiente Scari in Liquidazione», per il regolare svolgimento delle attività proprie dell'Impianto in parola;

d) onde evitare il fermo dell'Impianto in parola, da cui deriverebbe un dannosissimo blocco dei conferimenti dei rifiuti da parte dei Comuni del salernitano, appare assolutamente imprescindibile ed improrogabile, per la Committente, provvedere, in via di assoluta urgenza, all'approvvigionamento di alcuni Servizi

CONTRATTO TRA
«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.»

E

«CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.r.l.»

necessari, tra cui il Servizio di smaltimento del percolato, delle soluzioni acquose di scarto e dei fanghi delle fosse settiche (Codice EER 19.07.03, 16.10.02 e 20.03.04) prodotti presso l'Impianto di Sardone;

e) in virtù dell'urgenza ed al fine di consentire che l'operatività dell'Impianto prosegua regolarmente e senza soluzione di continuità, risulta opportuno procedere ad affidamento diretto e d'urgenza (ex art. 63, co. 2, lett. "c", D.Lgs. 50/2016) del Servizio in parola in favore del Fornitore uscente, ossia dell'O.E. che ha sinora eseguito il Servizio stesso, in esecuzione di apposito rapporto contrattuale all'uopo ed a suo tempo concluso con il precedente Gestore dell'Impianto;

f) per le motivazioni di cui ai precedenti punti, la Committente, con provvedimento dell'Organo deliberativo di vertice (segnatamente, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17.12.2020), ha disposto l'affidamento diretto e d'urgenza (ex art. 63, co. 2, lettera "c", D.Lgs. 50/2016) del Servizio sopra specificato in favore del «Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.l.», agli stessi patti e condizioni applicati dal precitato O.E. nei confronti del precedente Gestore dell'Impianto di Sardone («Ges.Co. Ambiente Scarl in Liquidazione»), per la durata di n. 4 mesi, al prezzo complessivo di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), oltre IVA, che graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Committente;

g) la «EcoAmbiente Salerno S.p.A.», nel prendere atto della comunicazione del «Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno S.r.l.», acquisita al protocollo della «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» n. SA/4271 del 21.12.2020, con la quale si comunicava che i prezzi applicati al precedente Gestore sarebbero rimasti invariati solo fino al 31.12.2020 e che a far data dal mese di gennaio 2021 sarebbe entrato in vigore nuovo tariffario, ha accettato le nuove tariffe di smaltimento riportate nella precitata nota (SA/4271 del 21.12.2020).

*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Premessa

1. La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianti gestiti dal «C.G.S. Salerno Srl», del percolato, delle soluzioni acquose di scarto e dei fanghi delle fosse settiche (Codice EER 19.07.03, 16.10.02 e 20.03.04) prodotti presso l'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), in località Sardone.

2. La Committente provvederà, tramite proprio personale (Direttore dell'Esecuzione del contratto o altro dipendente all'uopo incaricato), con cadenza

settimanale, a trasmettere, a mezzo posta elettronica ordinaria, il "programma dei trasporti" e/o "programma dei conferimenti" dei rifiuti oggetto del contratto.

3. La richiesta di conferimento di cui al precedente comma preciserà: le date di conferimento proposte, la tipologia di rifiuto (EER 19.07.03 - EER 20.03.04 - EER 16.10.02), il quantitativo stimato ed il trasportatore individuato dalla Committente.

4. La Contraente si obbliga, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, ad autorizzare il conferimento, indicando le destinazioni tra i propri impianti autorizzati

Art. 3- Durata e validità del contratto

1. Il presente contratto ha validità 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio e comunque fino all'esaurimento dell'importo affidato.

2. Il termine di validità potrà essere inferiore nel caso in cui la Committente non risulti più affidataria della gestione dell'Impianto di Sardone, ovvero per esaurimento dell'importo contrattuale. In tali condizioni la Committente procederà ad inviare semplice comunicazione alla Contraente la quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata conclusione del contratto.

3. È escluso il tacito rinnovo, tuttavia, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd "proroga tecnica"). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 4- Corrispettivo e fatturazione

1. Per la prestazione ricevuta in forza del presente contratto, la Committente pagherà alla Contraente la somma complessiva di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), oltre accessori di legge e compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera. Segnatamente, la Committente pagherà alla Contraente l'importo di:

- € 52,00 (euro cinquantadue/00), oltre accessori di legge, per ogni tonnellata di rifiuto, identificato con codice EER 19.07.03, di cui all'art. 2, smaltita/recuperata presso impianti autorizzati, così come risultante dalla documentazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, da quanto risultante dalla cd. "4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti";
- € 28,00 (euro ventotto/00), oltre accessori di legge, per ogni tonnellata di rifiuto, identificato con codice EER 16.10.02, di cui all'art. 2, smaltita/recuperata presso impianti autorizzati, così come risultante dalla documentazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, da quanto risultante dalla cd. "4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti";

CONTRATTO TRA
«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.»
E
«CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SALERNO S.r.l.»

- € 28,00 (euro ventotto/00), oltre accessori di legge, per ogni tonnellata di rifiuto, identificato con codice EER 20.03.04, di cui all'art. 2, smaltita/recuperata presso impianti autorizzati, così come risultante dalla documentazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, da quanto risultante dalla cd. "4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti"

2. La Contraente provvederà ad emettere fattura mensile, sulla base dei quantitativi conferiti e registrati in ingresso nel mese di competenza, ed il pagamento avverrà, previa avvenuta redazione dello Stato di Avanzamento/Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo bonifico bancario con modalità 30 giorni data fattura fine mese. Ogni fattura della Contraente dovrà contenere gli elementi identificativi delle specifiche prestazioni per il cui pagamento viene emessa e dovrà, altresì, evidenziare l'importo dovuto, la detrazione dello 0,50% (imposta dall'art. 30, co. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016) e la somma netta a pagarsi. Si precisa che alla fattura mensile riepilogativa, l'Affidataria dovrà allegare fotocopia delle "4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti" in essa elencati.

3. Il prezzo si intende compreso di tutti gli oneri (nessuno escluso) per l'erogazione della prestazione a carico della Contraente ed è quindi invariabile.

4. La Contraente, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali o rimborsi spese o qualsivoglia ulteriore tipo di provvidenza di alcun genere per aumento di costo dei materiali o per perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la sottoscrizione del presente contratto.

5. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (ex art. 103, co. 6, D.Lgs. 50/2016) pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 5- Tempi di pagamento

1. Il pagamento avverrà su presentazione di fattura fiscalmente regolarizzata e sarà materialmente erogato entro 30 (trenta) giorni dalla redazione, da parte del Responsabile del procedimento, di Stato di Avanzamento/Certificato di pagamento, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti necessari alle verifiche amministrative/contabili e dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via non esaustiva, il D.U.R.C. e delle "4a copie dei formulari di identificazione dei rifiuti").

2. In caso di contestazione circa la prestazione resa dall'Affidataria, i termini di cui sopra verranno interrotti per tutto il periodo intercorrente tra la data di contestazione e quella in cui, a seguito di chiarimenti tra le Parti (v. seguenti artt. 13

e 14), il Responsabile del procedimento rilasci attestato di regolare esecuzione della prestazione.

3. La Committente non procederà alla liquidazione di alcun compenso all'Affidataria, in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti di cui al successivo art. 10.

Art. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa di settore. In particolare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, come modificata dalla legge 217/2010 (art. 3), indica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente contratto, il conto corrente bancario o postale avente il seguente codice Iban: **IT 53 M 05387 15204 00000004170**, sul quale verranno accreditati tutti i corrispettivi maturati dall'Affidataria, precisando che trattasi di conto già operativo. Le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: **SALVATORE ARENA (C.F.: RNASVT59A01G230D)**. L'Affidataria provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati, obbligandosi a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente sopra indicato.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice C.I.G. è il seguente: **856582673A**. Detto codice va inserito in ogni fattura emessa dalla Contraente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei confronti del Cessionario cui l'Affidataria dovesse eventualmente cedere (a norma dell'art. 106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016) il credito derivante dal presente contratto.

Art. 7- Spese contrattuali e IVA

1. Eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente affidamento, imposte di registro, bolli, diritti notarili, perizie, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidataria, la quale espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

2. Relativamente all'IVA, saranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131.

4. La Committente rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data, senza

il rispetto di tale condizione, non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile – "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1, co. 3, del D.L. 50/2017.

Art. 8- Subappalto

1. È fatto divieto all'Affidataria di subappaltare o di cedere ad altri la materiale esecuzione del contratto, pena la risoluzione, fatto salvo quanto previsto nell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di risoluzione contrattuale per intervenuto subappalto a terzi.

Art. 9- Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salve le ipotesi disciplinate nell'art. 106, co. 1, lettera "a)", D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Affidataria espressamente rinuncia ad ogni eventuale diritto di rivalsa, in caso di declaratoria di nullità per cessione del contratto in violazione di quanto prescritto nel comma che precede.

Art. 10- Obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e di sicurezza dell'Affidataria

1. L'Affidataria si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore, con l'obbligo di applicazione degli stessi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, a prescindere dal fatto che l'Affidataria stessa sia o meno aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. L'Affidataria risponde del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativa a personale dipendente dell'Affidataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dalle somme spettanti all'Affidataria per l'esecuzione del contratto l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi.

4. È a carico dell'Affidataria ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, fiscale e contabile) in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 11- Responsabilità dell'Affidataria

1. È a carico dell'Affidataria ogni responsabilità civile e penale in caso di danni arrecati a terzi nonché alla Committente, a seguito di manchevolezze dell'Affidataria stessa e/o del suo personale, in dipendenza agli obblighi derivanti dall'affidamento.

Art. 12- Garanzia definitiva

1. L'Affidataria, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha prestato apposita cauzione o fideiussione n. 1741677 emessa dalla «Elba Assicurazioni S.p.A.» in data 04/02/2021, in conformità all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

2. Lo svincolo della cauzione avverrà solo a seguito di rilascio, da parte del Responsabile del procedimento, di «*Certificato di regolare esecuzione del contratto*».

Art. 13- Penali

1. La Committente verifica la regolare esecuzione del contratto ed il corretto espletamento delle prestazioni da parte dell'Affidataria, attraverso il Responsabile del procedimento, ovvero, in mancanza, altro soggetto all'uopo incaricato in sostituzione.

2. L'Affidataria è tenuta, per l'avvio dell'esecuzione del contratto e per il susseguente espletamento delle prestazioni in esso previste, a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente; in mancanza, la Committente ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali ovvero alla risoluzione del contratto, secondo quanto precisato nei commi successivi.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Committente dovesse accertare la perdita, in capo all'Affidataria, del possesso dei requisiti "di moralità" prescritti dalla legge (art. 80, D.Lgs. 50/2016), il contratto sarà automaticamente risolto, con pagamento all'Affidataria-contraente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

4. L'Affidataria è tenuta a fornire alla Committente tutta la documentazione e la collaborazione necessarie a consentire ogni tipo di controllo che la Committente stessa intenda eseguire al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto.

5. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dal presente contratto, la Committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate e/o a far pervenire, entro il termine all'uopo fissato, le proprie giustificazioni.

6. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Affidataria non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte.

7. In caso di ritardi nell'erogazione delle prestazioni dovute, imputabili all'Affidatario e non a "caso fortuito" e/o "causa forza maggiore", sarà applicata una penalità in ragione dell'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

8. La Committente procederà al recupero della penale mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse, ovvero – in caso di ultimazione dei pagamenti dovuti – sulla garanzia definitiva.

9. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del procedimento propone, al competente organo della Committente, la risoluzione del contratto.

10. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 14- Cause di risoluzione contrattuale

1. Il contratto si risolve nei casi e con le modalità disciplinati dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016, nonché per tutte le ragioni previste nel presente atto, nonché ancora per le altre ragioni in sussistenza e/o sopravvenienza delle quali è, dalla normativa vigente, prescritta la risoluzione dei contratti pubblici (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 – v., al riguardo, anche co. 3, dell'art. 13 –; sopravvenienza di privative antimafia, violazione degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II, D.Lgs. 6.9.2011 n. 159).

2. Salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, è, altresì, motivo di risoluzione espressa l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali (art. 80, D.Lgs. 50/2016) e speciali (art. 83, D.Lgs. 50/2016).

3. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. citato. A tal fine, si dà atto che la Committente ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del citato D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice Etico, per una più completa e piena conoscenza degli stessi. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia del Decreto e del Codice Etico ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al presente comma costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Oltre che per tutte le altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto, il rapporto negoziale tra le Parti si risolve anche in caso di infrazioni di particolare gravità, al verificarsi delle quali la Committente potrà procedere alla risoluzione, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite. Sono, in ogni caso, considerate «*particolarmente gravi*» (a titolo meramente esemplificativo):

- a- le infrazioni che comportino l'omessa esecuzione, perpetrata per più di 2 (due) volte, delle prestazioni richieste dalla Committente;
- b- le infrazioni che comportino il ritardo, protratto per più di 5 (cinque) giorni, nell'esecuzione delle prestazioni richieste dalla Committente;
- c- le violazioni all'obbligo di riservatezza.

Art. 15- Recesso della Committente

1. La Committente può, in ogni caso, recedere dal contratto secondo prescrizioni e modalità di cui all'art. 108, D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 6.7.2012 n. 95, conv. con L. n. 135/2012, la Committente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Contraente, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da «*Constip S.p.A.*» ai sensi dell'art. 26, co. 1, L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. n. 488/1999.

Art. 16- Verbale di avvio dell'esecuzione

1. Si dà atto che il servizio è stato avviato in data 22.12.2020 in forza dell'«*esecuzione anticipata*» disposta dalla Committente ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. 50/2016.

Art. 17- Controversie e Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere con l'Affidatario in ordine all'esatta esecuzione delle prestazioni di cui al contratto, si applica l'art. 206 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il Foro di Salerno.

Art. 18- Modifiche e/o varianti contrattuali

1. Non sono consentite modifiche e/o varianti al presente contratto, se non nei limiti e modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Eventuali modifiche ai contenuti del presente contratto vanno comunque formalizzate per iscritto, sotto pena di nullità.

Art. 19- Obbligo di rispettare il Modello 231, il Codice Etico e il Sistema Disciplinare. Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza che la Committente ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

2. L'Affidatario aderisce ai principi di cui al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs 231/01 e s.m.i. e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

4. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

5. L'Affidatario manleva, fin d'ora, la Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti.

Art. 20- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e Clausola risolutiva espressa

1. Il sottoscritto Legale Rappresentante p.t. della ditta Affidataria, consapevole delle responsabilità (anche penali) derivanti dalle false dichiarazioni, dichiara ed attesta – ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 - che l'Affidataria è in possesso dei requisiti ed "di moralità" (in primis, quelli declinati dall'art. 80, D.Lgs. 50/2016) e che, nei propri confronti, non sussistono cause di divieto/incompatibilità/impossibilità a contrarre con una P.A. né tantomeno privative antimafia ex D.Lgs. 159/11.

2. Le Parti convengono che, in caso di falsità della dichiarazione di cui al comma che precede oppure in caso di sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di moralità citati oppure, ancora, in caso di sopravvenienza di privative antimafia, il contratto si risolverà automaticamente e la Committente provvederà, nei confronti dell'Affidataria, solo al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e provvederà altresì ad applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del sopra indicato valore complessivo contrattuale che sarà trattenuta mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse, ovvero – in caso di ultimazione dei pagamenti dovuti – sulla «garanzia definitiva».

Art. 21- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), nonché ancora le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 06.09.2011, n. 159), nonché infine ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in oggetto.

Art. 22- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

1. Il «Responsabile Unico del Procedimento», nonché «Direttore dell'esecuzione» del presente contratto, è il dott. Pasquale Montefusco.

Art. 23- Informativa sulla Privacy e Obbligo di riservatezza

1. Le Parti, ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy), si danno reciproca informativa del fatto che tratteranno i dati contenuti nel presente Contratto nonché quelli conosciuti nell'esecuzione del Contratto stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti (anche comunali) in materia.

2. Il Contraente è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù dell'esecuzione del contratto. Tale obbligo resterà valido anche dopo l'eventuale interruzione/cessazione o, comunque, chiusura/ultimazione del contratto.

«C.G.S. Salerno S.r.l.»
Il Legale Rappresentante p.t.
sig. Salvatore Arena

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»
Il Legale Rappresentante p.t.
Dott. Vincenzo Petrosino

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai precedenti articoli: **1; 2**, commi 1, 2, 3 e 4; **3** commi 1, 2 e 3; **4**, commi 1, 2, 3, 4 e 5; **5**, commi 1, 2 e 3; **6**, commi 2 e 4; **7**, comma 1; **8**, commi 1 e 2; **9**, commi 1 e 2; **10**, commi 3 e 4; **11; 13**, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; **14**, commi 3 e 4; **16; 17**, comma 2; **18**, commi 1 e 2; **20**, commi 1 e 2; **21; 23**, comma 2, ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

«C.G.S. Salerno S.r.l.»
Il Legale Rappresentante p.t.
sig. Salvatore Arena

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»
Il Legale Rappresentante p.t.
Dott. Vincenzo Petrosino

**Dike GoSign - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2021-02-17 12:25:32 (UTC)****File verificato:****C:\Users\assistente\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\77TGUFZW\MX-2630N_20210212_122815.pdf.p7m**

Esito verifica:

Verifica completata con successo**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1:	ARENA SALVATORE
Firma verificata:	OK (Validated at: 17/02/2021 12:24:52)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/02/2021 11:30:00

Dati del certificato del firmatario ARENA SALVATORE:

Nome, Cognome:	ARENA SALVATORE
Numero identificativo:	20197115602980
Data di scadenza:	23/05/2022 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	<u>OID 1.3.76.36.1.1.32</u>
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006